

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le previsioni contrattuali che introducono termini, nullità o limitazioni delle garanzie sono evidenziate con il carattere grassetto. I termini riportati con la lettera maiuscola sono definiti nel Glossario.

PARAGRAFO 1: NORME GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

ART. 1.1 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL CONTRATTO - PREMIO

Il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento, purché sia stato pagato il Premio. Il Contratto rimane efficace per il numero di mesi indicati dall'Assicurato nel Modulo di adesione e non potrà in ogni caso essere superiore a 60 mesi (5 anni). Il presente Contratto non prevede tacito rinnovo.

In ogni caso, il Contratto cesserà di essere efficace contestualmente alla Perdita totale e definitiva del Veicolo.

Il Premio viene pagato dalla Contraente in via anticipata e in unica soluzione per l'intera durata del Contratto, su delegazione dell'Assicurato. Il Premio è calcolato in funzione del valore del Veicolo, della provincia di residenza del Proprietario del Veicolo e dei mesi di copertura.

ART. 1.2 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Relativamente alle Garanzie Danni:

Le Garanzie Danni previste dal presente Contratto sono valide per i Sinistri verificatisi nei seguenti paesi: territorio della Repubblica Italiana, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Croazia, Principato di Monaco, Svizzera, Principato di Andorra e altri paesi facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali non siano in essa barrate.

Relativamente alle Garanzie Assistenza:

La Garanzia Assistenza prevista dal presente Contratto è valida in tutti i paesi elencati nella Carta Verde: Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nei seguenti paesi europei: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Ceuta, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (parte europea), Ungheria.

ART. 1.3 RECESSO DAL CONTRATTO

L'Assicurato ha diritto di recedere dal Contratto, **a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all'Assicuratore, entro 60 giorni dalla data di decorrenza del Contratto.** In tal caso l'Assicuratore rimborserà alla Contraente che lo ha anticipato, il premio versato, al netto delle imposte se già versate. Le garanzie cesseranno alle ore 24:00 del giorno in cui è stato comunicato il recesso. Qualora, durante il periodo per l'esercizio del recesso, sia denunciato all'Assicuratore un sinistro verificatosi nel medesimo periodo, l'Assicuratore riconoscerà l'Indennizzo (ove effettivamente dovuto ai sensi del presente contratto) e tratterrà il premio versato anche qualora l'Assicurato, successivamente alla denuncia del sinistro, dichiarerà di voler recedere.

In caso di polizza pluriennale, dopo cinque anni, l'Assicurato ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l'Assicuratore rimborserà alla Contraente che lo ha anticipato, la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, l'Assicuratore e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con preavviso di 30 giorni. In tal caso l'Assicuratore rimborserà alla Contraente che lo ha anticipato la parte di premio, al netto delle imposte se già versate, relativa al periodo di rischio non corso.

L'Assicurato dovrà comunicare all'Assicuratore il recesso, secondo le modalità e le tempistiche sopra indicate, al seguente indirizzo Aon Advisory and Solutions S.r.l., Corso Guglielmo Marconi, 10 – 10125 Torino. E' ammesso diritto di recesso solo in presenza di autorizzazione da parte del Vincolatario del veicolo.

ART. 1.4 ESTINZIONE ANTICIPATA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA – SUBENTRO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

In caso di estinzione anticipata del contratto di Locazione Finanziaria la garanzia cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di estinzione e

l'Assicuratore restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto, delle spese per il rimborso del premio pari a €40 e delle imposte. Non è ammessa l'opzione del mantenimento della copertura assicurativa.

In caso di subentro di un nuovo locatario nella Locazione Finanziaria, la copertura cessa il suo effetto alle ore 24.00 del giorno di efficacia del subentro e l'Assicuratore restituirà al Vincolatario la parte di Premio relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

ART. 1.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze da parte dell'Assicurato, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono determinare l'annullamento del Contratto o la riduzione dell'Indennizzo da corrisponderci in relazione al Sinistro.

ART. 1.6 COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'Assicuratore di ogni aggravamento o diminuzione del rischio (cfr. art. 1.8) al seguente indirizzo: Aon Advisory and Solutions S.r.l., Corso Guglielmo Marconi, 10 – 10125 Torino.

ART. 1.7 CAMBIO DI RESIDENZA O SEDE LEGALE

L'Assicurato deve immediatamente comunicare all'Assicuratore ogni variazione della residenza o della sede legale in corso di Contratto al seguente indirizzo: Aon Advisory and Solutions S.r.l., Corso Guglielmo Marconi, 10 – 10125 Torino. Ove tale comunicazione non venga effettuata, in caso di Sinistro, se il Premio previsto per la nuova residenza o sede legale del Proprietario del Veicolo è differente da quello pagato dal Contraente/Assicurato, si applica quanto previsto all'art. 3.4.

ART. 1.8 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore secondo le modalità previste dall'art.1.6, di ogni circostanza che può determinare una diminuzione o un aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione del presente Contratto. Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato il presente Contratto, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio; poichè l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'Assicuratore, quest'ultimo può recedere dal presente Contratto.

ART. 1.9 RIVALSA DELL'ASSICURATORE

Nel caso in cui una richiesta di indennizzo prevista dal presente Contratto dovesse rivelarsi fraudolenta o fossero usati mezzi o espedienti fraudolenti per ottenere un'indennità attraverso il presente Contratto, tutti gli indennizzi eventualmente pagati dall'Assicuratore dovranno essere considerati percepiti indebitamente e l'Assicuratore sarà autorizzato a recuperare tutti gli indennizzi corrisposti, direttamente o indirettamente, a causa di tale frode o mezzi ed espedienti fraudolenti.

ART. 1.10 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ogni modifica del Contratto dovrà essere effettuata e provata per iscritto.

ART. 1.11 ONERI FISCALI E AMMINISTRATIVI E REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalle norme in vigore sono a carico dell'Assicurato.

L'ammontare del premio di cui al presente Contratto sarà modificato sulla base di ogni eventuale variazione delle aliquote di imposta allo stesso applicabili, sia in caso di aumento sia in caso di decremento delle aliquote, in tutti i casi in cui intervenga una modifica alle aliquote attualmente applicabili o vengano create nuove imposte applicabili al presente Contratto.

Relativamente alle Garanzie Danni:

Il Premio è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura del 13,5% (di cui 1% al Fondo Nazionale Anti-racket).

Relativamente alle Garanzie Assistenza:

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta:

| RAMO MINISTERIALE | PERDITE PECUNIARE | ASSISTENZA |
|--|-------------------|------------|
| DESCRIZIONE GARANZIA | Rimborsi | Assistenza |
| PERCENTUALE DI PREMIO ATTRIBUITO AL RAMO | 1,00 % | 99,00 % |
| IMPOSTE APPLICATE | 21,25 % | 10,00 % |

ART. 1.12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Al presente Contratto si applica la legge italiana.

Qualsiasi controversia tra l'Assicuratore e/o l'Assicurato e/o la Contraente in relazione all'esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Contratto, sarà risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell'Assicurato.

ART. 1.13 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente Contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda.

ART. 1.14 ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, l'Assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dal presente Contratto o di altre polizze aventi il medesimo contenuto, stipulate (anche da persone diverse dall'Assicurato) in relazione al Veicolo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e in particolare all'Assicuratore, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

ART. 1.15 SANZIONI ED EMBARGO

Le Garanzie non sono operanti e l'Assicuratore non corrisponderà alcuna prestazione e/o Indennizzo qualora l'Indennizzo e/o la prestazione possano esporre l'Assicuratore e/o qualsiasi società del gruppo cui appartiene a sanzioni, divieti, restrizioni, o embargo totale o parziale previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni economiche e/o commerciali previste da leggi e regolamenti di qualsiasi paese.

ART. 1.16 CONFLITTO DI INTERESSI

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, l'Assicuratore, è parte del gruppo Società Generale. Il Contratto può essere distribuito da intermediari assicurativi che fanno parte del Gruppo Società Generale. L'Assicuratore si impegna, in ogni caso, ad operare in modo da non recare pregiudizio all'Assicurato ove si presentasse una situazione di conflitto di interesse.

ART. 1.17 - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri relativamente alle Garanzie Danni devono essere inoltrati per iscritto a: Sogessur S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Reclami- Via Tiziano 32, 20145 Milano e-mail: reclami@societegenerale-insurance.it.

L'Assicuratore gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.

Il reclamante potrà rivolgersi all'IVASS corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore, scrivendo a Ivass - Servizio tutela degli Utenti via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.421.33.353/745 - PEC: ivass@pec.ivass.it, nei seguenti casi:

- **reclami** per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del D. Lgs. n. 206/2005 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- **reclami** già inoltrati direttamente all'Assicuratore per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Assicuratore non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto).
- **reclami** inoltrati direttamente all'Assicuratore, qualora le richieste ivi contenute non siano state accolte in tutto o in parte; in questo caso, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi all'Ivass, o ricorrere a **sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** quali: la **mediazione civile** disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e prevista come **condizione di procedibilità** per esercitare in giudizio un'azione civile. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo. La **negoziazione assistita**, disciplinata dalla legge n. 162/2014 attivabile facoltativamente prima del procedimento di mediazione, nel caso di domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 Euro. Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati. Resta comunque salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, dopo l'esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria. Il reclamo indirizzato all'IVASS deve contenere le seguenti informazioni: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela; copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Il reclamo indirizzato ad Ivass può essere presentato utilizzando il modello presente sul sito [www. ivass.it](http://www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo". Il reclamante potrà inoltre rivolgersi per iscritto direttamente all'Autorità di Vigilanza Francese (Autorité de contrôle prudentiel et de Résolution - ACPR), al seguente indirizzo: ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dall'Assicuratore. Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PARAGRAFO 2: NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE DANNI

Con il presente Contratto, Sogessur, ferme le condizioni, le Esclusioni, i Limiti e i Massimali precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, fornisce una copertura assicurativa per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo e derivanti dagli eventi garantiti dai pacchetti elencati di seguito.

ART. 2.1 OGGETTO DELLA COPERTURA - VEICOLI ASSICURABILI E FORMITÀ DI AMMISSIONE ALLA COPERTURA

Le Garanzie Danni previste dal presente Contratto operano a condizione che il Veicolo abbia le seguenti caratteristiche:

- sia immatricolato in Italia;
- abbia un peso massimo autorizzato a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
- abbia un valore compreso tra 4.000 e 100.000 Euro, al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione;
- sia stato immatricolato da meno di otto anni, al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione (a tal fine si tiene conto del tempo trascorso tra la data di prima immatricolazione del Veicolo e la data di sottoscrizione del Modulo di adesione);
- non sia un veicolo adibito a noleggio senza conducente;
- non sia un motociclo o un ciclomotore;
- non sia un veicolo a marchio Lotus sprovvisto di antifurto satellitare;
- non sia un taxi o un veicolo adibito a scuola guida.

Sono esclusi i veicoli che non rispettano le condizioni precedenti e i veicoli immatricolati a meno di 100 esemplari all'anno o i veicoli delle seguenti marche: Aston Martin, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet (importata dagli USA), De Tomaso, Dodge, Ferrari, Ginetta, Hummer, Lamborghini, McLaren, Mazzanti, Maybach, MG, Morgan, MVS, Pagani, Rolls Royce. Oltre a quanto precede, le Garanzie Danni previste dal presente Contratto operano a condizione che:

- l'Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di adesione;
- il Premio previsto dal presente Contratto sia stato pagato.

ART. 2.2 – GARANZIE

Il Contratto copre i danni materiali e diretti sofferti in caso di perdita totale o parziale del Veicolo, derivanti dagli eventi garantiti da uno dei pacchetti elencati di seguito:

ART. 2.2.1 – PACCHETTO “A”

Cosa è garantito:

- **Furto totale:** Danni materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o rapina ex art. 628, I comma, c.p..
- **Tentato furto:** Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasione del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.

La Garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiuso, fatta eccezione per il caso di rapina ex art. 628 I comma c.p., e in caso di Tentato furto siano rilevabili e osservabili le tracce riconducibili al furto.

- **Incendio:** Danni materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione.

L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato e/o il Vincolatario delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a sensi di legge, fino a **155.000,00 Euro per Sinistro**, per danneggiamenti involontariamente cagionati da incendio, fumo, esplosione o scoppio del Veicolo non in circolazione:

- A beni di proprietà di terzi (ricorso terzi),
- A locali utilizzati come garage, condotti in locazione dal Proprietario del Veicolo (rischio locativo).

ART. 2.2.2 – PACCHETTO “B”

Cosa è garantito:

- **Furto totale:** Danni materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o rapina.
- **Tentato furto:** Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasione del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.

La Garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiuso, fatta eccezione per il caso di rapina ex art. 628 I comma c.p., e in caso di Tentato furto siano rilevabili e osservabili le tracce riconducibili al furto.

- **Incendio:** Danni materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione.

L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato e/o il Vincolatario delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a sensi di legge, fino a **155.000,00 Euro per Sinistro**, per danneggiamenti involontariamente cagionati da incendio, fumo, esplosione o scoppio del Veicolo non in circolazione:

- A beni di proprietà di terzi (ricorso terzi),
- A locali utilizzati come garage, condotti in locazione dal Proprietario del Veicolo (rischio locativo).
- **Atti vandalici:** danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici in generale e incendi dolosi, con l'esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
- **Eventi naturali:** La Compagnia garantisce nel limite di:
 - ▶ €3.000 per sinistro e anno assicurativo, se il veicolo assicurato ha un valore dichiarato inferiore ad €20.000,
 - ▶ €5.000 per sinistro e per anno assicurativo, se il veicolo assicurato ha un valore dichiarato superiore ad €20.000,
 e comunque nel limite del valore di mercato del veicolo al momento del Sinistro, l'Indennizzo dei danni materiali e diretti al veicolo assicurato cagionati da:
 - trombe d'aria, uragani, tempeste e dall'azione diretta del vento o dall'impatto di un corpo fatto cadere, trascinato o sbattuto dal vento sul veicolo;
 - frane, terremoti, eruzioni vulcaniche;
 - inondazioni, grandine o neve
- **Animali selvatici:** Danni materiali e diretti al veicolo causati da animali selvatici che attraversano strade statali/provinciali, a condizione che venga richiesto l'intervento dell'Autorità Pubblica. La garanzia è prestata nel limite di 2.000 Euro per sinistro e per anno.
- **Garanzie aggiuntive:**
 - Rimborso della tassa di proprietà in seguito a Danno totale fino a 500,00 Euro per Sinistro;
 - Ripristino dei dispositivi di sicurezza, fino a 750,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
 - Spese per il rifacimento di massimo due chiavi in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse, fino a 300,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
 - Spese per il parcheggio o la custodia del Veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto, fino a 500,00 Euro per Sinistro;
 - Spese di immatricolazione, procura a vendere e annotazione della perdita di possesso in caso di furto e a condizione che il Veicolo sia riacquisito dallo stesso concessionario, fino a 300,00 Euro per Sinistro;
 - Spese di dissequestro del Veicolo a seguito di un incidente fino a 500,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo.
- **Cristalli:** Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo, esclusi fanaleria e specchi retrovisori. L'Assicuratore rimborserà l'Assicurato delle spese sostenute per la loro sostituzione fino a 1000 Euro per non più di due sinistri per anno assicurativo.
- **Assistenza:** Si rimanda alle “Norme che regolano la Garanzia Assistenza”.

ART. 2.2.3 – PACCHETTO “C LIGHT”

Cosa è garantito:

- **Furto totale:** Danni materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o rapina.
- **Tentato furto:** Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasione del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.

La Garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiuso, fatta eccezione per il caso di rapina ex art. 628 I comma c.p., e in caso di Tentato furto siano rilevabili e osservabili le tracce riconducibili al furto.

- **Incendio:** Danni materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione.

L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato e/o il Vincolatario delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a sensi di legge, fino a **155.000,00 Euro per Sinistro**, per danneggiamenti involontariamente cagionati da incendio, fumo, esplosione o scoppio del Veicolo non in circolazione:

- A beni di proprietà di terzi (ricorso terzi);
- A locali utilizzati come garage, condotti in locazione dal Proprietario del Veicolo (rischio locativo);
- **Atti vandalici:** danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici in generale e incendi dolosi, con l'esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
- **Eventi naturali:** La Compagnia garantisce nel limite di:
 - ▶ €3.000 per sinistro e anno assicurativo, se il veicolo assicurato ha un valore dichiarato inferiore ad €20.000,
 - ▶ €5.000 per sinistro e per anno assicurativo, se il veicolo assicurato ha un valore dichiarato superiore ad €20.000,
 e comunque nel limite del valore di mercato del veicolo al momento del Sinistro, l'Indennizzo dei danni materiali e diretti al veicolo assicurato cagionati da:
 - trombe d'aria, uragani, tempeste e dall'azione diretta del vento o dall'impatto di un corpo fatto cadere, trascinato o sbattuto dal vento sul veicolo;

- frane, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- inondazioni, grandine o neve.
- **Animali selvatici:** Danni materiali e diretti al veicolo causati da animali selvatici che attraversano strade statali/provinciali, a condizione che venga richiesto l'intervento dell'Autorità Pubblica. La garanzia è prestata nel limite di 2.000 Euro per sinistro e per anno.
- **Garanzie aggiuntive:**
 - Rimborso della tassa di proprietà in seguito a Danno totale fino a 500,00 Euro per Sinistro;
 - Ripristino dei dispositivi di sicurezza, fino a 750,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
 - Spese per il rifacimento di massimo due chiavi in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse, fino a 300,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
 - Spese per il parcheggio o la custodia del Veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto, fino a 500,00 Euro per Sinistro;
 - Spese di immatricolazione, procura a vendere e annotazione della perdita di possesso in caso di furto e a condizione che il Veicolo sia riacquistato dallo stesso concessionario, fino a 300,00 Euro per Sinistro;
 - Spese di dissequestro del Veicolo a seguito di un incidente fino a 500,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo.
- **Cristalli:** Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo, esclusi fanaleria e specchi retrovisori. L'Assicuratore rimborserà l'Assicurato delle spese sostenute per la loro sostituzione fino a 1000 Euro per non più di due sinistri per anno assicurativo.
- **Kasko Collisione:** Danni materiali al Veicolo conseguenti a collisione con un veicolo identificato.
- **Assistenza:** Si rimanda alle "Norme che regolano la Garanzia Assistenza".

ART. 2.2.4 – PACCHETTO “C”

Cosa è garantito:

- **Furto totale:** Danni materiali e diretti al Veicolo arrecati da furto o rapina.
- **Tentato furto:** Danneggiamenti causati al veicolo da ladri in occasione del furto e del tentato furto di bagagli o oggetti nel veicolo.

La Garanzia è prestata a condizione che il Veicolo sia stato regolarmente chiuso, fatta eccezione per il caso di rapina ex art. 628, 1 comma, c.p., e in caso di Tentato furto siano rilevabili e osservabili le tracce riconducibili al furto.

- **Incendio:** Danni materiali e diretti arrecati da incendio, fulmine, scoppio o esplosione.

L'Assicuratore terrà indenne l'Assicurato e/o il Vincolatario delle somme che egli sia tenuto a corrispondere (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile a sensi di legge, fino a **155.000,00 Euro per Sinistro**, per danneggiamenti involontariamente cagionati da incendio, fumo, esplosione o scoppio del Veicolo non in circolazione:

- A beni di proprietà di terzi (ricorso terzi);
- A locali utilizzati come garage, condotti in locazione dal Proprietario del Veicolo (rischio locativo).
- **Atti vandalici:** danni materiali e diretti cagionati da atti vandalici in generale e incendi dolosi, con l'esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
- **Eventi naturali:** La Compagnia garantisce nel limite di:
 - ▶ €3.000 per sinistro e anno assicurativo, se il veicolo assicurato ha un valore dichiarato inferiore ad €20.000,
 - ▶ €5.000 per sinistro e per anno assicurativo, se il veicolo assicurato ha un valore dichiarato superiore ad €20.000,
 e comunque nel limite del valore di mercato del veicolo al momento del Sinistro, l'Indennizzo dei danni materiali e diretti al veicolo assicurato cagionati da:
 - trombe d'aria, uragani, tempeste e dall'azione diretta del vento o dall'impatto di un corpo fatto cadere, trascinato o sbattuto dal vento sul veicolo;
 - frane, terremoti, eruzioni vulcaniche;
 - inondazioni, grandine o neve.
- **Animali selvatici:** Danni materiali e diretti al veicolo causati da animali selvatici che attraversano strade statali/provinciali, a condizione che venga richiesto l'intervento dell'Autorità Pubblica. La garanzia è prestata nel limite di 2.000 Euro per sinistro e per anno.
- **Garanzie aggiuntive:**
 - Rimborso della tassa di proprietà in seguito a Danno totale fino a 500,00 Euro per Sinistro;
 - Ripristino dei dispositivi di sicurezza, fino a 750,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
 - Spese per il rifacimento di massimo due chiavi in conseguenza di

- smarrimento o sottrazione delle stesse, fino a 300,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo;
- Spese per il parcheggio o la custodia del Veicolo in caso di ritrovamento a seguito di furto, fino a 500,00 Euro per Sinistro;
- Spese di immatricolazione, procura a vendere e annotazione della perdita di possesso in caso di furto e a condizione che il Veicolo sia riacquistato dallo stesso concessionario, fino a 300,00 Euro per Sinistro;
- Spese di dissequestro del Veicolo a seguito di un incidente fino a 500,00 Euro per Sinistro e anno assicurativo.
- **Cristalli:** Rottura accidentale dei cristalli delimitanti l'abitacolo del Veicolo, esclusi fanaleria e specchi retrovisori. L'Assicuratore rimborserà l'Assicurato delle spese sostenute per la loro sostituzione fino a 1000 Euro per non più di due sinistri per anno assicurativo.
- **Kasko:** Danni materiali al Veicolo conseguenti a un Evento accidentale: impatto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione.
- **Assistenza:** Si rimanda alle "Norme che regolano la Garanzia Assistenza".

ART. 2.3 – VALORE DICHIARATO

Il valore dichiarato corrisponde a quello riportato nel contratto di Locazione Finanziaria.

Tale valore non può essere superiore:

- **Per i Veicoli Nuovi:** al valore specificato nel contratto di Locazione Finanziaria e riferito al Veicolo inclusi gli accessori e le opzioni elencate nella fattura, fino ad un massimo pari al prezzo di listino oltre gli accessori elencati in fattura.
- **Per i Veicoli Usati:** al valore specificato nel contratto di Locazione Finanziaria e riferito al Veicolo (inclusi gli accessori e le opzioni elencate nella fattura di acquisto) o, in sua assenza, nel mensile Quattroruote. Qualunque sia il valore riportato nella fattura, il valore del Veicolo Usato non può essere più alto della valutazione (valore) del veicolo indicato da Quattroruote, incrementato del 10% alla data di acquisto.

Il Valore dichiarato, sia per i Veicoli sia per gli accessori, include l'IVA se l'Assicurato non è legittimato a recuperare tale imposta.

ART. 2.4 – ESCLUSIONI

Le Garanzie Danni previste dal presente Contratto non saranno efficaci nei seguenti casi:

1. **Atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;**
2. **Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
3. **Partecipazione a gare, competizioni ed eventi sportivi, salvo in caso di gare regolarmente svolte presso l'ACI e/o il CSAI;**
4. **Semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;**
5. **Rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del Veicolo;**
6. **Dolo dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi;**
7. **Colpa grave dell'Assicurato e dei suoi famigliari conviventi, salvo che siano state sottoscritte le garanzie Kasko collisione e Kasko relativa ai pacchetti C e C Light;**
8. **Danni causati o aggravati dal trasporto nel Veicolo di sostanze infiammabili, esplosive, corrosive o combustibili;**
9. **I veicoli che non siano coperti da polizza di responsabilità civile auto al momento della decorrenza del Contratto o al momento del Sinistro.**

Per le Garanzie Kasko o Kasko Collisione (Pacchetto C Light e C), l'Assicuratore non assicura i danni:

1. **Provocati dal Conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285;**
2. **Provocati dal Conducente non abilitato alla guida, fatta eccezione per il caso di Conducente con patente scaduta a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;**
3. **Cagionati da cose o da animali trasportati sul Veicolo;**
4. **Cagionati da operazioni di carico e scarico;**
5. **Subiti a causa di manovre di traino attivo oppassivo al soccorso;**
6. **Alle sole ruote (non congiuntamente ad altro danno indennizzabile);**
7. **Subiti dal Veicolo qualora non sia abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del codice della strada.**

Sono altresì esclusi, per il ricorso terzi, i danni:

1. Subiti dall'Assicurato o dalle cose in custodia o possesso dell'Assicurato;
2. Subiti dal Conducente, dal Proprietario così come dalle persone non considerati come terzi dalla legge;
3. Da inquinamento e contaminazione.

PARAGRAFO 3: DETERMINAZIONE DEL RISARCIMENTO

ART. 3.1 – PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

In relazione alle Garanzie Danni, il Risarcimento si determina con le seguenti modalità:

- **In caso di Danno Totale:** il Risarcimento è basato sul valore dichiarato, ridotto del deprezzamento dipendente dalla vetustà del Veicolo indicata all'art. 3.2 e diminuito della Franchigia e dello Scoperto indicati all'art. 3.3.
- **In caso di Danno Parziale:** il Risarcimento è basato sui costi di riparazione secondo le modalità definite nel Contratto, diminuito della Franchigia e dello Scoperto indicati all'art. 3.3.

L'ammontare del danno è stabilito direttamente dall'Assicuratore (o dal perito nominato dall'Assicuratore) con l'Assicurato (o la persona da questi designata).

Tutte le spese sostenute prima che il perito nominato dall'Assicuratore abbia valutato il danno o dato il suo consenso non saranno rimborsate a meno che l'Assicurato possa giustificare che si tratti di spese eccezionali sostenute per proteggere gli interessi dell'Assicurato e dell'Assicuratore.

ART. 3.2 – VALUTAZIONE DEL DANNO

Ferme restando le previsioni dell'art. 2.3, la determinazione del danno è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- A. In caso di Danno Totale**
L'ammontare del danno sarà uguale al Valore dichiarato ridotto del deprezzamento, dipendente dalla vetustà del Veicolo sulla base della seguente tabella. Per i Veicoli Nuovi, il deprezzamento sarà calcolato dal giorno di prima immatricolazione. Per i Veicoli Usati, il deprezzamento sarà calcolato sulla base dei giorni trascorsi tra la data di decorrenza del Contratto e la data del sinistro..

| VERIFICARSI DEL DANNO | DEPREZZAMENTO |
|------------------------|---------------|
| Tra 1 e 365 giorni | 0% |
| Tra 366 e 730 giorni | 20% |
| Tra 731 e 1095 giorni | 40% |
| Tra 1096 e 1460 giorni | 50% |
| Tra 1461 e 1825 giorni | 60% |

In caso di Veicoli più vecchi di cinque anni, il deprezzamento è incrementato del 10% per ogni anno successivo (365 giorni). Gli importi di cui sopra non considerano la Franchigia o lo Scoperto (cfr. art 3.3).

- B. In caso di Danno Parziale**
In caso di Danno Parziale, l'indennizzo corrisponderà al Costo delle riparazioni. Si considera che il Costo delle riparazioni non ecceda il Valore di mercato del Veicolo al momento del danno. I costi delle riparazioni sono determinati applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto alla vetustà e allo stato del Veicolo, basato sulla tabella di cui all'art. 3.2.2 per i Veicoli Nuovi e i Veicoli Usati.

Se le riparazioni sono eseguite da un Centro Convenzionato e si tratta di Veicoli immatricolati da meno di tre anni, il valore del pezzo rimpiazzato sarà calcolato senza prendere in considerazione alcun deprezzamento.

L'assicuratore non sostiene :

- A. le spese per modifiche o migliorie applicate al veicolo
- B. costi e danni dovuti al recupero del Veicolo;
- C. spese di parcheggio;
- D. danni da mancato utilizzo del Veicolo o dal suo deprezzamento.

ART. 3.3 – FRANCHIGIA E SCOPERTO

Con riferimento a ciascun pacchetto, trovano applicazione le Franchigie e gli Scoperti di seguito indicati.

In caso di Danno Totale

Franchigie o Scoperti saranno applicati esclusivamente ai Proprietari residenti, alla data del sinistro, nelle provincie di:

AV – BA – BT – FG – NA – BR – CE – IS – MT – PZ – SA – TA – VV, per le quali si applica uno scoperto del 25%, RM – TO, per le quali si applica uno scoperto del 20%, AQ – BN – CH – CT – KR – LE – LT – MB – ME – MI – PA – RC – RI –, per la quale si applica uno scoperto del 15%.

In caso di Danno Parziale

L'Assicuratore risarcirà il Sinistro con l'applicazione di:

- A. Una Franchigia di 300 Euro per riparazioni effettuate da un Centro Convenzionato;**
- B. Uno Scoperto del 20% con un minimo di 1.500 Euro per riparazioni effettuate da altre officine.**

Per la Garanzia Cristalli, l'Assicuratore applicherà una Franchigia di 250 Euro a meno che le riparazioni non siano effettuate presso un Centro Convenzionato.

Si riportano di seguito quattro esempi.

1. “ Franchigia “ è la parte del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.

Ad esempio: pacchetto C

Costi di riparazione in caso di danni parziali: 1000 €

Franchigia: 300 €

Ammontare del Risarcimento: 700 €

2. “ Scoperto ” è la parte del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Ad esempio: pacchetto C

Costi di riparazione in caso di danni parziali: 1000 €

Scoperto: 20% (200 €)

Ammontare del Risarcimento: 800 €

3. Se per lo Scoperto è previsto un importo minimo, tale importo rappresenta la parte che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato.

Ad esempio: pacchetto C

Costi di riparazione in caso di danni parziali: 1000 €

Scoperto: 20% con un minimo di 1.500 €

Ammontare del Risarcimento: 0 €

4. “Limite di Risarcimento” (o Massimale) è la somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

Ad esempio: pacchetto C

Costi di riparazione garanzia cristalli: 2000 €

Limite di Risarcimento: 1000 €

Ammontare del Risarcimento: 1000 €

ART. 3.4 – REGOLA PROPORZIONALE

Se, al momento del Sinistro:

- a. il valore del Veicolo è superiore al valore dichiarato, l'Assicuratore è responsabile del danno in proporzione al rapporto tra il valore dichiarato e il valore del Veicolo;**

Esempio: Pacchetto B, in caso di danno parziale

Valore dichiarato: 10.000 €

Valore commerciale: 15.000 €

Rapporto: $10.000/15.000 = 66\%$

Importo danno parziale: 1.000 €

Valore dell'indennizzo dopo aver applicato la regola proporzionale:

$1000 € * 66\% = 660,00 €$

- b. la residenza o la sede legale dell'Assicurato è diversa da quella dichiarata e il premio è inferiore rispetto a quello che avrebbe dovuto essere, l'Assicuratore è responsabile dei danni in proporzione al rapporto tra la tariffa applicata e quella che avrebbe dovuto essere applicata.**

Esempio: Pacchetto B, in caso di danno totale

Valore dichiarato: 15.000 €

Importo premio Zona 4: 402 €

Franchigia (Zona 4) : 15%

Valore dell'indennizzo Zona 4: $15.000 - 2.250 = 12.750 €$

Importo premio Zona 2 : 675 €

Valore dell'indennizzo dopo aver applicato la regola proporzionale:

$12.750 \times (402/675) = 7.593 €$

ART. 3.5 – RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero del Veicolo rubato:

1. L'Assicurato o il Proprietario si impegna a:
 - a. darne immediato avviso al centro assistenza clienti indicato al successivo art. 4.1 e all'Assicuratore, appena ne abbia avuto notizia e
 - b. provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti al centro assistenza clienti indicato al successivo art. 4.1 e all'Assicuratore
2. Il Proprietario del Veicolo è tenuto a compiere tutte le formalità relative al cambio di proprietà a favore dell'Assicuratore mettendo a disposizione dell'Assicuratore tutti i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Se il Veicolo Assicurato è recuperato entro 30 giorni dalla data di denuncia di furto alle competenti autorità, l'Assicurato deve riprenderne possesso e l'Assicuratore indennizzerà i Danni Parziali eventualmente subiti dal Veicolo in occasione del sinistro entro i limiti garantiti.

Qualora il Veicolo venga recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo l'Assicuratore indennizzerà il danno parziale, ove risarcibile, eventualmente subito dal Veicolo in occasione del Sinistro.

Qualora il Veicolo venga recuperato dopo il pagamento dell'Indennizzo o trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia di furto alle competenti autorità, il Veicolo, diviene di proprietà di Sogessur.

ART. 3.6 – DANNO TOTALE DEL VEICOLO

In caso di Danno Totale, l'Assicuratore ha il diritto di acquisire i diritti sul relitto. Su richiesta dell'Assicuratore, il Proprietario deve produrre:

1. **estratto generale cronologico con annotazione di perdita di possesso del veicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il PRA;**
2. **certificato di proprietà del veicolo con annotazione della perdita di possesso, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il PRA;**
3. **il certificato di perdita di possesso del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), attestante che il Veicolo assicurato non è più in funzione ed è stato smantellato.**

PARAGRAFO 4: DENUNCIA DI SINISTRO E RELATIVE FORMALITÀ

ART. 4.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro verificatosi in Italia, l'Assicurato deve:

- a. **darne tempestiva notizia all'Assicuratore:**
entro 3 giorni dalla data in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza del Sinistro, specificando la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, eventuali testimoni e il luogo dove si trova il Veicolo. Per telefono: contattando il centro assistenza clienti gestito da Aon Advisory and Solutions S.r.l. Corso Guglielmo Marconi, 10 – 10125 Torino al numero 02 45422607; o per posta scrivendo al medesimo indirizzo o per posta elettronica: Denuncia.sogessur@aon.it o per fax: al numero 02 87230008.
L'operatore fornirà tutte le informazioni relative alle procedure di registrazione e richiederà l'invio della documentazione necessaria utilizzando una delle modalità sopra indicate comprensiva di tutte le suddette informazioni e l'inoltro della denuncia alla competente autorità (cfr. lettera b).
- b. **presentare denuncia scritta all'autorità competente, fornendo il numero delle Convenzioni assicurative indicate nel Certificato di assicurazione e il nome dell'Assicuratore. In caso di Danno parziale (che riguardi gli accessori o talune parti del Veicolo), è necessario elencare esattamente nella denuncia ogni singolo danno. Qualora il sinistro si verifichi all'estero, l'Assicurato deve presentare denuncia presso l'autorità locale e, al rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia alle autorità italiane competenti.**
- c. **fornire, su richiesta dell'Assicuratore, oltre alla denuncia:**
 1. Tutte le chiavi originariamente fornite con il Veicolo e ogni eventuale chiave aggiuntiva e/o sostitutiva
 2. Copia della fattura di vendita del Veicolo
Non appena possibile dopo la denuncia:
 3. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso del Veicolo o, in via provvisoria, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico
 4. Certificato di proprietà del Veicolo con annotazione della perdita di possesso o, in via provvisoria, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico
 5. Procura a vendere a favore dell'Assicuratore
 6. Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato in cui lo stesso dichiara di rientrare o meno tra i soggetti che hanno diritto al recupero dell'IVA sul Veicolo, ai fini del D.P.R. 633/72 entro 5 giorni dalla liquidazione o non appena possibile;
 7. Estratto generale cronologico del Veicolo di cui al precedente punto 3, ove sia stata prodotta la documentazione provvisoria
 8. Certificato di proprietà del Veicolo di cui al precedente punto 4, ove sia stata prodotta la documentazione provvisoria
 9. Delega alla rottamazione del Veicolo, se richiesto dall'Assicuratore L'Assicuratore può richiedere ulteriori documenti ai fini di un'adeguata liquidazione del danno. L'Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni in qualsiasi momento e a proprie spese, allo scopo di verificare i fondamenti di fatto e di diritto delle informazioni ricevute.

ART. 4.2 – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

- a. **In caso di Perdita Totale**
L'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore sarà corrisposto direttamente all'Assicurato indicato nel Modulo di adesione.
- b. **In caso di Perdita Parziale - Riparazione eseguita da un Centro convenzionato**
L'importo dovuto dall'Assicuratore sarà corrisposto direttamente al Centro convenzionato che ha eseguito la riparazione, in presenza di delega all'uso fornita dall'Assicurato.
Al momento del ritiro del Veicolo, l'Assicurato pagherà direttamente al Centro convenzionato l'importo dell'eventuale Franchigia o Scoperto (di cui all'art. 3.3), l'importo corrispondente alla percentuale di deprezzamento delle parti sostituite, se applicabile, e l'IVA nel caso in cui l'Assicurato sia in grado di recuperare tale imposta.
- c. **In caso di Perdita Parziale - Riparazione non eseguita da un Centro convenzionato**
L'importo dovuto dall'Assicuratore sarà corrisposto direttamente all'Assicurato.
La liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui l'Assicuratore sia entrato in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativi di spesa (ricevute fiscali, fatture, ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

PARAGRAFO 5: NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSISTENZA

ART. 5.1 – PRESTAZIONI

La Garanzia Assistenza comprende le seguenti prestazioni:

1. **Depannage - Intervento officina mobile** (prestazione valida solo in Italia)
Qualora a seguito di guasto, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
Qualora durante l'intervento l'officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il Veicolo, l'officina mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione n. 2 "Soccorso stradale".
Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
2. **Soccorso stradale**
Qualora in conseguenza di Sinistro, il Veicolo non possa proseguire la marcia o, comunque, siano venute meno le condizioni di sicurezza necessarie per la prosecuzione del viaggio e non sia possibile intervenire con un'officina mobile, la Centrale Operativa invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al dealer venditore, purché entro i 50 km dal luogo dell'immobilizzo o, in alternativa, alla più vicina officina autorizzata della casa costruttrice. In caso di chiusura del Punto di Assistenza, in orario notturno o festivo, verrà organizzato il ricovero del Veicolo presso un deposito.
La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia stato autorizzato l'accesso.
Ove l'Assicurato desidera il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.
Nel caso di fermo del Veicolo in Italia avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato dalla Centrale Operativa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunemente escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.
3. **Recupero difficoltoso del Veicolo**
Qualora in caso di Incidente stradale, oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto, il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potersi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Assicuratore a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 260,00 per Sinistro. La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia stato autorizzato l'accesso.
Qualora in caso di Sinistro l'Assicurato non abbia potuto contattare la Centrale Operativa per oggettiva e comprovata impossibilità, l'Assicuratore, tramite la Centrale Operativa, fornirà specifiche istruzioni tenendo a proprio carico le spese per il traino.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente stradale durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).
4. **Auto in sostituzione**
Qualora sia stata erogata la prestazione Soccorso stradale e la riparazione del Veicolo richieda almeno 3 ore di Manodopera certificate dall'officina autorizzata che ha in carico il Veicolo, in accordo con i tempi ufficiali stabiliti dal Punto di Assistenza, Sogessur S.A. mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio con essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e gli orari di apertura della stessa, un'autovettura in sostituzione, senza autista, adibita ad uso privato, di categoria B, a chilometraggio illimitato fino ad un massimo di:
 - 15 giorni a chilometraggio illimitato per danni parziali la cui riparazione viene eseguita presso il concessionario venditore del Veicolo; ridotti a 5 giorni se la riparazione non viene eseguita presso il concessionario venditore del Veicolo;

- 30 giorni a chilometraggio illimitato in caso di danno totale del Veicolo e in caso di riacquisto di un nuovo autoveicolo presso il concessionario venditore del Veicolo; ridotti a 15 giorni in caso di non riacquisto di un autoveicolo presso lo stesso concessionario venditore del Veicolo.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle società di autonoleggio presenti sul luogo.

Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

5. **Invio pezzi di ricambio** (prestazione valida all'estero)
Qualora, in viaggio, in caso di Sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo rimasto immobilizzato ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali.

Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico dell'Assicuratore.

6. **Taxi**
Qualora sia stata erogata la prestazione Soccorso stradale e la riparazione del Veicolo non possa essere completata nella stessa giornata dell'immobilizzo, Sogessur S.A., dopo aver verificato con il Punto di Assistenza che ha in carico il Veicolo i tempi necessari per la riparazione, potrà autorizzare il costo di un taxi per accompagnare l'Assicurato ed eventuali passeggeri trasportati all'hotel, alla stazione, all'aeroporto o a ritirare l'auto sostitutiva. Sogessur S.A. terrà a proprio carico tali costi fino ad un importo massimo di Euro 50,00 per evento.

7. **Rientro dei passeggeri / prosecuzione viaggio**
Qualora, in caso di Sinistro, il Veicolo sia rimasto immobilizzato e per la riparazione siano necessarie almeno **16 ore di Manodopera**, oppure in caso di infortunio o malattia imprevista che impedisca all'Assicurato la prosecuzione del viaggio con il mezzo inizialmente previsto, la Centrale Operativa mette in condizione l'Assicurato stesso di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o in alternativa un Veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore) di pari categoria del Veicolo assicurato e fino ad un massimo di 7 giorni consecutivi.

Relativamente all'auto a noleggio, restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di un deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, che dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

8. **Viaggio per il recupero del Veicolo**
Qualora, in caso di Sinistro il Veicolo abbia subito danni tali da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente e sia stato riparato sul posto o nel caso di furto sia stato ritrovato dove è stato perpetrato il furto stesso, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, oppure mette a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo alla residenza dell'Assicurato tenendo l'Assicuratore a proprio carico il relativo costo. **Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante ed il pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

9. **Rimpatrio del Veicolo** (prestazione valida all'estero)
Qualora in caso di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato, e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a **16 ore di Manodopera**, oppure in caso di furto il Veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il furto stesso, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società.

- **Qualora il valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Assicuratore a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.**

- **Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Centrale Operativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.**
- **Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

10. **Consulenza medica**
Qualora, in viaggio con il Veicolo assicurato, a seguito di Infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

11. **Spese d'albergo**
Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò richieda una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare un albergo, tenendo l'Assicuratore direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di Euro 520,00** complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro e per anno assicurativo (Assicurato e trasportati).

12. **Anticipo spese di prima necessità**
Qualora, in conseguenza di Sinistro, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di Euro 2.600,00 per Sinistro.**

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate. Al rientro l'Assicurato dovrà rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

13. **Anticipo delle cauzioni penale e civile**
In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo assicurato, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito la cauzione fissata dall'autorità, **fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per la cauzione penale e fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per la cauzione civile. La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate.**

14. **Anticipo spese legali** (prestazione valida solo all'Estero) In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale **fino ad un massimo di Euro 1.100,00.**

La prestazione diventerà operante nel momento in cui la Centrale Operativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenuto da essa adeguate.

15. **Interprete all'estero**
Qualora l'Assicurato, ricoverato presso una struttura ospedaliera, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, Sogessur S.A. mette a disposizione un interprete telefonico o, in alternativa, provvede ad inviarlo direttamente sul posto. Nel caso di invio swul posto Sogessur S.A. si assumerà i relativi costi fino alla concorrenza di **Euro 520,00** per evento.

16. **Invio di un autista**
Qualora in viaggio, in seguito ad Infortunio o malattia imprevista, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo, e nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo stesso alla residenza dell'Assicurato.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative a carburante ed agli eventuali pedaggi autostradali.

ART. 5.2 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, inci-

denti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;

c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;

d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o loro componenti;

h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;

i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

j) fallimento del vettore o di qualsiasi fornitore;

k) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;

l) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;

m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;

n) suicidio o tentativo di suicidio;

o) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;

p) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

La Garanzia assistenza, inoltre, non è operativa in caso di:

a) immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della casa costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;

b) Conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;

c) Veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;

d) Veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;

e) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;

f) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;

g) fatti derivanti da partecipazione da parte del Conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

ART. 5.3 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

a) Sogessur S.A. non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della Centrale Operativa;

b) Sogessur S.A. si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal Contratto o dalla legge;

c) Sogessur S.A. non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle prestazioni di assistenza dovute;

d) Sogessur S.A. tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito all'art. 5.1 in relazione a ciascuna di esse. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato;

e) Nel caso in cui si attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;

f) Sogessur S.A. non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avenuto blocco dei titoli di credito.

ART. 5.4 – SINISTRI

In caso di Sinistro, relativo alla Garanzia Assistenza, l'Assicurato o chi per esso deve:

a) darne avviso a Sogessur S.A. secondo quanto previsto nelle singole prestazioni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile);

b) darne avviso a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile);

c) mettere a disposizione di Sogessur S.A. tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

Sogessur S.A. corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

Fermo restando quanto precede, in caso di richiesta di assistenza, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare Sogessur S.A. ai seguenti recapiti: numero verde **800811142**, numero nero (dall'estero) **0642115775**. L'Assicurato dovrà indicare con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita, il proprio nome e cognome, l'indirizzo e luogo da cui chiama, l'eventuale recapito telefonico, il numero di targa del Veicolo.

Eventuali richieste di rimborso, accompagnate dai documenti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzate dalla Centrale Operativa di Sogessur S.A., dovranno essere inoltrate a Sogessur S.A. presso Inter Partner Assistance S.A. Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 - Roma.

Al verificarsi di un Sinistro l'Assicurato dovrà inoltre:

a) farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;

b) comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

AVVERTENZA: Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Le prestazioni di assistenza vengono erogate dalla Centrale Operativa nell'immediatezza della richiesta dell'Assicurato. Qualora, nei casi residui, dovesse essere operato un rimborso all'assicurato, la liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dal momento in cui l'Assicuratore è entrato in possesso dell'intera documentazione".

FAC SIMILE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI SOGESSUR

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679

Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali acquisiti direttamente da Lei o tramite terzi¹, anche successivamente nel corso del rapporto con Lei instaurato, saranno utilizzati da Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Sogessur S.A.) (titolare del trattamento) al solo fine di fornire i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti² nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite. A tali scopi Lei potrebbe fornire a Sogessur S.A., eventuali dati sensibili³ indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie all'instaurazione del rapporto di assicurazione e/o all'esecuzione delle prestazioni richieste. Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per il perseguimento delle suddette finalità. L'eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di fornirLe correttamente i servizi, le prestazioni e i prodotti assicurativi da Lei richiesti. I Suoi dati saranno utilizzati, nell'ambito della struttura di Sogessur S.A., solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di incaricati del trattamento, sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Alcuni Suoi dati potranno essere comunicati a: (i) società del gruppo di Sogessur S.A., e a società di fiducia di Sogessur S.A., che svolgono per conto di tale compagnia attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione e che utilizzeranno i Suoi dati in qualità di autonomi titolari o di responsabili del trattamento⁴, nonché (ii) ad enti ed organismi pubblici, associativi e consortili del settore assicurativo per l'adempimento di obblighi di legge o di contratto⁵. L'elenco completo ed aggiornato di tali soggetti sarà fornito dal titolare del trattamento dietro richiesta. Inoltre, taluni Suoi dati potrebbero, sempre per le finalità sopra indicate, essere comunicati a soggetti situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi terzi, nel rispetto della vigente normativa ed in particolare del Capo V (Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali) del Reg. 2016/679. La invitiamo pertanto a rilasciare a Sogessur S.A., con la sottoscrizione dell'apposita sezione, il consenso al trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresi i dati sensibili da Lei eventualmente forniti, ai fini della gestione del Suo rapporto di assicurazione e dello svolgimento delle attività connesse, nei limiti e con le modalità sopra indicate. In ogni momento, Lei potrà accedere ai Suoi dati e, eventualmente, chiederne la cancellazione, rettifica, limitazione, portabilità⁶ od opporsi al loro trattamento, nonché esercitare gli ulteriori diritti⁷ rivolgendosi al titolare del trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, ai seguenti contatti: Sogessur S.A. Via Tiziano 32, 20145 Milano, e-mail DPO@societegenerale-insurance.it. Inoltre, potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo⁸. È inteso che Lei, in qualsiasi momento, potrà revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, non incidendo, però, sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca. Potrà rivolgersi ai medesimi indirizzi al fine di conoscere l'elenco di tutti i soggetti a cui potranno essere trasmessi i suoi dati personali, nonché, nel caso di trasferimento ad un Paese Terzo, per ottenere una copia di tali dati e l'indicazione del luogo dove sono disponibili. I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità sopra descritte, nel rispetto dei termini prescrittivi previsti dalla legge.

1. *Come, ad esempio, nel caso di polizze collettive o individuali che la qualificano come Assicurato o beneficiario stipulate anche tramite agenti, broker o altri intermediari assicurativi, ovvero nel caso in cui, per una corretta e sicura assunzione e gestione dei rischi, sia necessario acquisire informazioni aggiuntive tramite società di informazioni commerciali.*
2. *Stipulazione ed esecuzione di contratti di assicurazione, raccolta premi, liquidazione sinistri, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio a difesa dei diritti dell'Assicuratore, adempimento degli specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche, attività di profilazione (art. 22 Reg. UE 2016/679)*
3. *Per dato sensibile s'intende qualunque informazione personale idonea a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art 9 par. 1 del Reg. UE 2016/679).*
4. *In particolare i dati personali potranno essere comunicati e trattati da: Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (es. banche, istituti finanziari, SIM); legali, investigatori e periti, consulenti medici, attuari, società di intermediazione creditizia, società di servizio cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione.*
5. *ANIA, IVASS, Ministero dell'Industria e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Unità di Informazione Finanziaria (UIF), Casellario Centrale Infortuni.*
6. *Limitazione e portabilità sono diritti esercitabili con decorrenza dal 25/05/2018. Si intende che il diritto di portabilità possa essere esercitato per i soli dati da Lei forniti e che vengano da noi processati digitalmente; sono, quindi, esclusi quelli forniti mediante il solo supporto cartaceo.*
7. *Diritti previsti e disciplinati agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679*
8. *"Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione". Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente link <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità. <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>, vengono fornite indicazioni per la presentazione di eventuali reclami alla suddetta autorità.*

MODULO DI ADESIONE AL CONTRATTO "INCIRCOLO PREMIUM LEASING"

Data di ultimo aggiornamento: **01/12/2020**

Contratto collettivo n. FI/20/002 Stipulato da SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (Assicuratore) con FIDITALIA S.p.A.

Sig. / Sig.ra / Spett.Le Numero richiesta:

Sesso: M F Società Ditta individuale

Codice Fiscale / P.Iva: email

Residente in: Comune: Prov: Cap:

Recapito Telefonico Casa / Ufficio: Recapito Telefonico Cellulare:

Marca Veicolo Modello Veicolo Targa Veicolo

Veicolo Nuovo Usato Autocarro fino a 3,5t Immatricolato al PRA il (gg/mm/aa)

del valore (compresi gli optional installati e l'IVA se non recuperabile) di €

Pacchetto scelto dall'Assicurato (Barrare la casella):

- Pacchetto A - **GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI: INCENDIO, FURTO, RAPINA** ex art. 628, comma 1, c.p., **RICORSO TERZI, RISCHIO LOCATIVO** (art. 2.2.1)
- Pacchetto B - **GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI: INCENDIO, FURTO, RAPINA** ex art. 628, comma 1, c.p., **RICORSO TERZI, RISCHIO LOCATIVO, ALTRE GARANZIE: ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, ANIMALI SELVATICI, CRISTALLI, GARANZIE AGGIUNTIVE** (art. 2.2.2) e **ASSISTENZA** (art. 5.1)
- Pacchetto C - **TUTTE LE GARANZIE DEL PACCHETTO B + GARANZIA KASKO** (art.2.2.4)
- Pacchetto C Light - **TUTTE LE GARANZIE DEL PRODOTTO B + GARANZIA KASKO COLLISIONE** (art. 2.2.3)
- Opzione Valore a nuovo 24 mesi (Solo per i pacchetti A, B, C light e C)

Data di decorrenza 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento Durata pari a :[.....] mesi.

Premio di assicurazione imposte incluse [.....] di cui retrocesso all'intermediario a titolo di remunerazione [.....].

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato per la Conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Avvertenza: Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere del pagamento dei premi, gli stessi hanno diritto di ricevere il Set informativo previsto dal regolamento IVASS 41/2018.

Nei contratti in forma collettiva che prevedono un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, non sia superiore a 100 euro, l'aderente ha diritto di ricevere il DIP Danni e/o il DIP Vita ed il DIP Aggiuntivo.

Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l'onere del pagamento del premio, ricevono le condizioni di assicurazione. Si precisa che gli assicurati hanno sempre diritto di richiedere le condizioni di assicurazione nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensidella regolamentazione sulla distribuzione assicurativa.

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell'Informativa precontrattuale di cui all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e dei seguenti documenti che compongono il Set informativo di cui al Regolamento IVASS 41/2018: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario, oltre al Modulo di Adesione, tutto quanto consegnato in forma cartacea o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione al Contratto.

> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

ADESIONE AL CONTRATTO

Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo, aderisce al Contratto "IN CIRCOLO PREMIUM LEASING"

> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

e dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1.3 "Recesso dal Contratto"; art. 1.7 "Cambio di residenza o sede legale"; art. 1.11 "Oneri fiscali e amministrativi e regime fiscale"; art. 1.15 "Sanzioni ed embargo"; art. 2.1 "Oggetto della Copertura - Veicoli assicurabili e formalità di ammissione alla copertura"; art. 2.3. "Valoredichiara to; art. 2.4 "Esclusioni"; art. 3.1 "Determinazione del Risarcimento - Procedure per la valutazione del danno"; art. 3.2 "Valutazione del danno"; art. 3.3 "Franchigia e Scoperto"; art. 3.4 "Regola proporzionale"; art. 3.5 "Recupero del Veicolo rubato"; art. 3.6 "Danno totale del Veicolo"; art. 4.1 "Obblighi in caso di sinistro"; art. 5.1 "Prestazioni"; 5.2 "Esclusioni"; art. 5.3 "Disposizioni e Limitazioni"; art. 5.4 "Sinistri.

> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte di Sogessur S.A. per l'Italia per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa.

> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Il sottoscritto sceglie di ricevere ogni ulteriore ed eventuale comunicazione, derivante da modifiche normative, relativa alle informazioni contenute in uno dei documenti che compongono il Set informativo secondo le modalità di seguito prescelte prendendo atto che tali comunicazioni sar anno da ritenersi validamente effettuate a tutti gli effetti di legge nel momento in cui giungeranno al recapito fornito. A tal fine fornisce il/i seguente/i recapito/i:

Fax:

E-mail:

Il sottoscritto prende altresì atto che eventuali modifiche alle informazioni contenute in uno dei documenti che compongono il Set Informativo, non derivanti da modifiche normative, saranno pubblicate dall'Assicuratore sul sito internet www.societegenerale-insurance.it.

> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

Il sottoscritto prende atto che il Contratto si conlude con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione contenente l'indicazione del pacchetto scelto e che tale documento vale quale Certificato di Assicurazione.

> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

MODULO DI ADESIONE AL CONTRATTO "INCIRCOLO PREMIUM LEASING"

Data di ultimo aggiornamento: **01/12/2020**

Contratto collettivo n. FI/20/002 Stipulato da SOGESSUR S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (Assicuratore) con FIDITALIA S.p.A.

Sig. / Sig.ra / Spett.Le Numero richiesta:

Sesso: M F Società Ditta individuale

Codice Fiscale / P.Iva: email

Residente in: Comune: Prov: Cap:

Recapito Telefonico Casa / Ufficio: Recapito Telefonico Cellulare:

Marca Veicolo Modello Veicolo Targa Veicolo

Veicolo Nuovo Usato Autocarro fino a 3,5t Immatricolato al PRA il (gg/mm/aa)

del valore (compresi gli optional installati e l'IVA se non recuperabile) di €

Pacchetto scelto dall'Assicurato (Barrare la casella):

- Pacchetto A - **GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI: INCENDIO, FURTO, RAPINA** ex art. 628, comma I, c.p., **RICORSO TERZI, RISCHIO LOCATIVO** (art. 2.2.1)
- Pacchetto B - **GARANZIE PER I DANNI TOTALI E PARZIALI: INCENDIO, FURTO, RAPINA** ex art. 628, comma I, c.p., **RICORSO TERZI, RISCHIO LOCATIVO, ALTRE GARANZIE: ATTI VANDALICI, EVENTI NATURALI, ANIMALI SELVATICI, CRISTALLI, GARANZIE AGGIUNTIVE** (art. 2.2.2) e **ASSISTENZA** (art. 5.1)
- Pacchetto C - **TUTTE LE GARANZIE DEL PACCHETTO B + GARANZIA KASKO** (art.2.2.4)
- Pacchetto C Light - **TUTTE LE GARANZIE DEL PRODOTTO B + GARANZIA KASKO COLLISIONE** (art. 2.2.3)
- Opzione Valore a nuovo 24 mesi (Solo per i pacchetti A, B, C light e C)

Data di decorrenza 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento Durata pari a :[.....] mesi.

Premio di assicurazione imposte incluse [.....] di cui retrocesso all'intermediario a titolo di remunerazione [.....].

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

Avvertenza: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato per la Conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Avvertenza: Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere del pagamento dei premi, gli stessi hanno diritto di ricevere il Set informativo previsto dal regolamento IVASS 41/2018.

Nei contratti in forma collettiva che prevedono un'assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l'importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, non sia superiore a 100 euro, l'aderente ha diritto di ricevere il DIP Danni e/o il DIP Vita ed il DIP Aggiuntivo.

Nei contratti in forma collettiva, gli assicurati che non sostengono, neppure in parte, l'onere del pagamento del premio, ricevono le condizioni di assicurazione. Si precisa che gli assicurati hanno sempre diritto di richiedere le condizioni di assicurazione nel caso in cui non sia prevista la relativa consegna ai sensidella regolamentazione sulla distribuzione assicurativa.

CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto copia dell'Informativa precontrattuale di cui all'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e dei seguenti documenti che compongono il Set informativo di cui al Regolamento IVASS 41/2018: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario, oltre al Modulo di Adesione, tutto quanto consegnato in forma cartacea o su altro supporto durevole e prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione al Contratto.

> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

ADESIONE AL CONTRATTO

Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell'Informativa precontrattuale e del Set informativo, aderisce al Contratto "IN CIRCOLO PREMIUM LEASING"

> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

e dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 1.3 "Recesso dal Contratto"; art. 1.7 "Cambio di residenza o sede legale"; art. 1.11 "Oneri fiscali e amministrativi e regime fiscale"; art. 1.15 "Sanzioni ed embargo"; art. 2.1 "Oggetto della Copertura - Veicoli assicurabili e formalità di ammissione alla copertura"; art. 2.3. "Valoredichiara to; art. 2.4 "Esclusioni"; art. 3.1 "Determinazione del Risarcimento - Procedure per la valutazione del danno"; art. 3.2 "Valutazione del danno"; art. 3.3 "Franchigia e Scoperto"; art. 3.4 "Regola proporzionale"; art. 3.5 "Recupero del Veicolo rubato"; art. 3.6 "Danno totale del Veicolo"; art. 4.1 "Obblighi in caso di sinistro"; art. 5.1 "Prestazioni"; 5.2 "Esclusioni"; art. 5.3 "Disposizioni e Limitazioni"; art. 5.4 "Sinistri.

> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (Reg. UE 2016/679) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte di Sogessur S.A. per l'Italia per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa.

> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Il sottoscritto sceglie di ricevere ogni ulteriore ed eventuale comunicazione, derivante da modifiche normative, relativa alle informazioni contenute in uno dei documenti che compongono il Set informativo secondo le modalità di seguito prescelte prendendo atto che tali comunicazioni sar anno da ritenersi validamente effettuate a tutti gli effetti di legge nel momento in cui giungeranno al recapito fornito. A tal fine fornisce il/i seguente/i recapito/i:

Fax:

E-mail:

Il sottoscritto prende altresì atto che eventuali modifiche alle informazioni contenute in uno dei documenti che compongono il Set Informativo, non derivanti da modifiche normative, saranno pubblicate dall'Assicuratore sul sito internet www.societegenerale-insurance.it.

> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

Il sottoscritto prende atto che il Contratto si conlude con la sottoscrizione del presente Modulo di Adesione contenente l'indicazione del pacchetto scelto e che tale documento vale quale Certificato di Assicurazione.

> Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)

FAC SIMILE



SOCIETE GENERALE
Insurance

Sogessur | Société Anonyme | Capitale Sociale € 33 825 000 | **Sede legale:** Tour D2, 17 bis place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex - 379 846 637 R.C.S. Nanterre - Francia | Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia | Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi, Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 | Iscritta nell'elenco dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS al n. I00094